

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### COSTI KM AUTO E MOTO 2018

L'Agenzia delle entrate, con il comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017, "assegna" un fringe benefit per ogni veicolo, valido per tutto il 2018. Le tabelle, elaborate dall'Acì, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997). Nove tabelle in tutto, che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:

- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo in produzione
- autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli a benzina fuori produzione
- autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione
- autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in fuori produzione
- motoveicoli.

I valori nelle tabelle vanno utilizzati **per quantificare forfetariamente l'importo della remunerazione aggiuntiva derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati**. Infatti, l'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del "beneficio marginale" è uguale al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

### PUBBLICATI I NUOVI MODELLI FISCALI

Pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Di seguito il comunicato stampa dell'Agenzia:

**Modello 730/2018:** Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 **con il nuovo termine del 23 luglio per l'invio della dichiarazione**. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. **Aumentato il limite per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro).**

**Modello 730/2018: welfare e affitti brevi** - Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, **la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa**. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice "10". Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l'importo delle ritenute riportate nel quadro

**Certificazione Redditi** - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l'importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (**passato da 2.000 a 3.000 euro**).

**Modello Iva/2018: Nuova veste per il quadro VH che da quest'anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Gli enti o le società commerciali controllanti dal 2018 potranno comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione unicamente nella dichiarazione annuale Iva (quadro VG). Il vecchio modello Iva 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione solo nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi rigi per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'Iva dovuta o dell'Iva a credito da trasferire alla controllante. Infine, sono stati rinominati i rigi VE38 e VJ18 per l'esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche alcune società.

**Certificazione Unica 2018: spazio a locazioni brevi e premi di risultato - Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione.** La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

## LE NOVITA' DEL MODELLO IVA

---

Pubblicato il 15 gennaio il modello per fare la dichiarazione IVA/2018 e IVA base/2018. Andando con ordine, ecco le novità per ogni singolo quadro

- **FRONTESPIZIO** È stato eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 73, terzo comma, non è più previsto che l'ente o società controllante in una procedura di liquidazione IVA di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.
- **QUADRO VE** Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" per l'esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter (c.d. "split payment"). Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
- **QUADRO VJ** È stato soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, disciplinati dal comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122). Conseguentemente i rigi successivi sono stati

rinumerati. Inoltre, il rigo VJ18 è stato rinominato “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter” per l’esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter (c.d. “split payment”).

- **QUADRO VH** Il quadro VH è stato modificato prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione del 28 luglio 2017, n. 104/E). Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:
  - introduzione dei rigi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
  - introduzione, a margine di ciascun rigo, della colonna 3 “Subfornitori” e soppressione del rigo VH14 del modello precedente;
  - introduzione, a margine dei nuovi rigi VH4, VH8, VH12 e VH16, della colonna 4 “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultante delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre;
  - soppressione della colonna 3 “Ravvedimento”.
- **QUADRO VM** La sezione II del quadro VH del modello precedente, denominata “Versamenti immatricolazione auto UE”, è stata sostituita con il nuovo quadro VM.
- **QUADRO VK** Nel rigo VK1 è stata introdotta la casella 4 denominata “Operazioni straordinarie”, per segnalare che la società dante causa di un’operazione straordinaria è fuoriuscita, nel corso dell’anno e prima dell’operazione straordinaria, dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo cui partecipava. Sono stati, inoltre, soppressi i rigi VK2 “Codice”, VK35 “Versamenti integrativi d’imposta” e il riquadro “Sottoscrizione dell’ente o società controllante”. Infine, sono stati introdotti i rigi VK28 “Acconto” e VK34 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo” per l’indicazione, rispettivamente, dell’importo trasferito alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo e dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.
- **QUADRO VL** Nella sezione 3 sono stati soppressi:
  - il rigo VL24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
  - il rigo VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”;
  - il rigo VL31 “Versamenti integrativi d’imposta”.
  - Il campo 2 del rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto - di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.
- Infine, sono stati introdotti:
  - il rigo VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
  - il rigo VL30 “Ammontare IVA periodica”, composto da tre campi per l’indicazione, nel campo 2, dell’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale

dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

- **QUADRO VX** Sono stati inseriti i rigi VX7 e VX8 per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante.
- **QUADRO VO** È stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Nel rigo VO34 è stata eliminata la casella 3.
- **QUADRO VG** Nella sezione 1 e nella sezione 2 sono stati eliminati i campi relativi all'indicazione della denominazione o Ragione sociale, della natura giuridica e della firma del rappresentante legale. Inoltre, nei rigi da VG2 a VG4 della sezione 1 sono stati introdotti il campo 3 "Ingresso" e il campo 4 "Fuoriuscita" per comunicare l'ingresso o la fuoriuscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata. Infine, è stata introdotta la sezione 3 "Revoca" per comunicare l'esercizio della revoca della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
- **Prospetto IVA 26/PR** Nel quadro VS, sezione 1, la colonna 2 è stata rinominata "Operazioni straordinarie" come la corrispondente colonna 4 del rigo VK1. Anche il quadro VV è stato modificato al fine di recepire le medesime modifiche apportate al quadro VH (a cui si rinvia per maggiori dettagli). Infine, nel quadro VW sono state effettuate le seguenti modifiche:
  - eliminazione del rigo VW24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi" (conseguentemente i rigi successivi sono stati rinumerati);
  - eliminazione del rigo VW29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto";
  - rinumerazione del rigo VW30 "Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98" che ha assunto il numero VW28 e contestuale introduzione nel predetto rigo del campo 2 "Partecipanti gruppo" per l'indicazione degli importi esposti nel campo 1 del rigo VL11 (crediti da dichiarazioni integrative) delle dichiarazioni di tutte le società che hanno partecipato alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno d'imposta;
  - introduzione del rigo VW30 composto di tre colonne, per l'indicazione, nel campo 2, dell'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3;
  - soppressione del rigo VW31 "Versamenti integrativi d'imposta".
- **MODELLO IVA 74 BIS** Nella sezione 3 del quadro AF, il rigo AF32 ha recepito le medesime modifiche apportate al rigo VL30 sopra descritte

### 730/2018 : ECCO LE NOVITA' DEL MODELLO

Pubbligate dall'Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione dei redditi 730/2018 e le relative istruzioni. Come sempre, non mancano novità e cambiamenti. Ecco di seguito una carrellata delle principali novità contenute nel **modello di dichiarazione dei redditi 730/2018**:

- **Presentazione mod. 730:** anche i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono presentare il modello 730/2018 entro il 23 luglio 2018;
- **Cedolare secca:** a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;

- **Locazioni brevi:** a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore;
- **Premi di risultato e welfare aziendale:** innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
- **Sisma-bonus:** da quest'anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
- **Eco-bonus:** percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali
- **Spese d'istruzione:** è aumentato a 717 euro il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione;
- **Spese sostenute dagli studenti universitari:** per gli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
- **Spese sanitarie:** limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti;
- **Art-bonus:** dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- **Borse di studio:** sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34;
- **5 per mille:** da quest'anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette;
- **Addizionale comunale all'Irpef:** nel rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017" presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella "Fusione comuni";
- **Contributo di solidarietà:** da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "contributo di solidarietà"

---

## LE NOVITA' DELLO SPESOMETRO

---

È già disponibile la bozza del provvedimento con le **regole tecniche semplificate** per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni, il cd. spesometro . La bozza del provvedimento, allegata a questo articolo, recepisce le novità e le semplificazioni introdotte dal decreto fiscale 148/2017 collegato alla Legge di stabilità 2018. Tra le principali semplificazioni:

- sarà facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e sarà possibile **comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato**, anziché i dati dei singoli documenti, per le

fatture emesse e ricevute di importo **inferiore a 300euro**. I contribuenti che hanno utilizzato un software di mercato per la predisposizione della comunicazione del primo semestre 2017 e non intendono modificarlo, potranno continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti regole tecniche (retro-compatibilità).

- saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia, **due pacchetti software gratuiti** per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione che si aggiungeranno ai servizi già disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
- i termini per l’invio della comunicazione vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria. Anche chi esercita l’opzione potrà decidere se inviare con **cadenza trimestrale o semestrale** le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018.
- Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente **la scadenza** del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene **spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento** definitivo.

## NOVITA' LAVORO

### DIMISSIONI TELEMATICHE

Dal 2 gennaio 2018 il Ministero del lavoro ha reso disponibile una **applicazione "Dimissioni Volontarie"** per la comunicazione delle dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che consente di effettuare la comunicazione da cellulari e tablet , con rapidità e sicurezza.

Come noto, a seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro **devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematica. La procedura è da utilizzare anche per le dimissioni per raggiungimento dell'età pensionabile.**

L'app consentirà ai cittadini e ai soggetti abilitati di accedere alla **procedura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** e inviare, con pochi passaggi online, il modello telematico al datore di lavoro.

Per accedere, **i cittadini dovranno essere in possesso di SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale introdotto sulla piattaforma dei servizi del Ministero dallo scorso 19 maggio 2017. I soggetti abilitati come consulenti del lavoro e patronati potranno utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Come le app più diffuse, "Dimissioni Volontarie" è stata realizzata sia per dispositivi Android sia per quelli Apple.

### AUMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE

L’art. 1, commi da 146 a 153, della Legge di Bilancio 2018 riguardano le **norme sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita**; nello specifico intervengono i seguenti cambiamenti :

- a) **si modifica il meccanismo di adeguamento**, prevedendo che a partire da quello operante nel 2021:
- si dovrà fare riferimento alla **media dei valori registrati nei singoli anni del biennio** di riferimento, rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
  - gli adeguamenti **non possono essere superiori a 3 mesi** (con recupero dell'eventuale misura

eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);  
- che **eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi** (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);  
b) si prevede **l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019)** dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato **per specifiche categorie di lavoratori** iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, **elencate di seguito**:

- lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo **allegato B41** e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

- lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette **“usuranti”**), di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni;

c) si prevede che **l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita non si applica**

- **al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata**, previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci

- **ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale**;

d) si stabilisce che per i **dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca** (commi 147 e 148 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018) la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia

e) si demanda ad un **decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018**, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle **ulteriori specificazioni delle professioni** di cui al suddetto allegato B ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

## **ASSEGNI FAMILIARI 2018 : LA TABELLA DELLE RIVALUTAZIONI**

---

L'Inps ha emanato la **circolare n. 10 del 24.1.2018** sulla rivalutazione degli Assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2018

Come noto ogni anno vengono rivalutati:

- i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione corresponsione degli assegni familiari a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e e
- le quote di maggiorazione di pensione, per i lavoratori autonomi e piccoli coltivatori diretti

Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

- euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;

- euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

#### LIMITI REDDITO ASSEGNI FAMILIARI 2018

I limiti di reddito familiare da considerare sono stati rivalutati dal 1.1. 2018 con il tasso di inflazione programmato dai ministeri competenti e per il 2017 è stata pari al 0,9% per cento.

In allegato **le tabelle aggiornate** da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei confronti dei soggetti che hanno diritto agli assegni familiari in quanto esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare (coltivatori diretti, coloni, mezzadri)

La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2018 **il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a 549,71.**

In relazione a tale trattamento, **i limiti di reddito** mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per tutto l'anno 2018 sono :

- **euro 714,62 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio** od equiparato;
- **euro 1250,58 per due genitori** ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà gennaio 2018*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*